

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

CAPO I

COPERTURA FINANZIARIA DELLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO

Art. 1

(Assestamento di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 485.040.387.006 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e nel bilancio per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1995, nell'importo di lire 527.042.566.224.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando la giacenza finale di cassa, accertata in lire 522.866.467.374, i residui attivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 4.413.178.091.226, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 2.406.117.815.193, nonché i trasferimenti all'anno 1996, accertati in lire 2.002.884.177.183.

3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

Art. 2

(Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza,

di cui all'annessa tabella "A"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 3

(Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "B"; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 4

(Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella "C"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 5

(Approvazione tabella variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella "D".

Art. 6

(Eliminazione di capitoli di spesa dall'elenco 1)

1. I capitoli 408, 4761 e 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono eliminati dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

2. Il capitolo 7856 del precitato stato di previsione della spesa è eliminato dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 10/1996, ferma restando a carico del capitolo medesimo l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1996 al 1998 dalla citata legge regionale.

Art. 7

(Cambio di Rubrica e di programma)

1. Il capitolo 2910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 15 alla Rubrica n. 25.

2. Il capitolo 8543 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dal programma 3.4.5. al programma 0.7.2.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di lire 125.781.482.799 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1996, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede:

a) per lire 42.002.179.218 con la disponibilità di pari importo derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;

b) per lire 75.000 milioni con la maggiore entrata prevista per l'anno 1996 con la tabella "A" sul capitolo 111 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;

c) per lire 8.779.303.581 - corrispondenti per lire 7.375.270.000 a quote non utilizzate al 31 dicembre 1995 e trasferite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17 del 28 febbraio 1996 - con il saldo delle variazioni previste per l'anno 1996 dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3.

2. Alla copertura della somma di lire 421.740.000 relativa al saldo delle variazioni previste per l'anno 1997 dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3 si provvede con il saldo di pari importo delle variazioni previste per lo stesso anno dal Capo XIII, con esclusione di quelle coperte nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti.

3. All'onere di lire 990.720.000 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1998, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede con il saldo delle variazioni previste per il medesimo anno dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3, con esclusione dallo stesso della variazione in diminuzione di lire 50.000 milioni ivi prevista sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.

4. Alla minore entrata di lire 50.000 milioni per l'anno 1998, prevista con la tabella "A" sul capitolo 111 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, si provvede con la riduzione di pari importo disposta con la tabella "B" sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.